



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 31 del 30/05/2013

Oggetto:

DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO TARES AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 35/2013. AFFIDAMENTO GESTIONE TARES PER L'ANNO 2013 AL GESTORE TIA.

Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, il giorno **trenta** del mese di **maggio** dell'anno **duemilatredecim**, alle ore 20,45 in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) TURCI Luisa	Presente
2) OLIVETTI Giulia	Presente
3) MALAGOLA Italo	Presente
4) ZENONI Dario	Presente
5) BULGARELLI Maura	Presente
6) ROSSI Marina	Assente
7) BENZI Sauro	Presente
8) PALERMO Gianni	Presente
9) COGATO Elena	Presente
10) TRALDI Pamela	Presente
11) ARZENTON Andrea	Assente
12) CESARI Alessandro	Presente
13) FABBRI Mauro	Assente
14) DIEGOLI Marco	Assente
15) GUERRA Roberto	Assente
16) FERRARESI Andrea	Assente
17) BOLDRIN Davide	Assente

Presenti n. 10

Assenti n. 7

Assume la Presidenza il Sig. BULGARELLI MAURA Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale CAPPI RAFFAELE.

Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

La seduta è VALIDA.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri: - -



N. 31

DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO TARES AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 35/2013. AFFIDAMENTO GESTIONE TARES PER L'ANNO 2013 AL GESTORE TIA.

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Per gli interventi si richiama la successiva delibera di consiglio n. 32 approvata in questa stessa seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 14 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n.214 del 22.12.2011, ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- con l'entrata in vigore del nuovo tributo sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura tributaria che patrimoniale (Tarsu, TIA 1 e TIA2) , compresa l'addizionale ex-ECA.;
- con regolamento il Consiglio Comunale deve stabilire in forza della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 la disciplina per l'applicazione del tributo e approvare le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione da norme statali in conformità al piano finanziario del servizio;
- i criteri per l'individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa dovevano essere stabiliti con apposito regolamento statale, la cui emanazione era prevista per la fine di ottobre 2012 ma non avvenuta e pertanto si rendono applicabili i criteri previsti dal DPR 158/1999 per l'elaborazione del metodo normalizzato;
- alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni i quali possono modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro; il fondo erariale sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione .
- Il tributo comunale deve essere versato esclusivamente al Comune mediante modello unificato (F24) o bollettino di conto corrente postale, in quattro rate scadenti, se non diversamente stabilito dal Comune , nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, oppure in unica soluzione nel mese di giugno.;

Preso atto che Aimag:

- in forza della deliberazione dell'ATO4 di Modena n.23 del 27/11/2006 è autorizzata a svolgere il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti fino al 31/12/2016;



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

Rilevato che la legge di stabilità (legge n.228 del 24/12/2012, pubblicata in G.U. n.302 del 20/12/2012, art. 1, comma 387) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina Tares, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 ma non ancora a regime:

- Per la determinazione della tariffa viene confermata a regime l'applicazione dei criteri di cui al DPR 158/1999 (metodo normalizzato) non essendo più prevista l'emanazione del regolamento statale,
- per il calcolo della tassa, sino alla attuazione delle disposizioni relative all'allineamento dei dati catastali, si fa riferimento alla superficie calpestabile già utilizzata per la TIA e non più all'80% della superficie catastale come inizialmente previsto, tale riferimento è utilizzato solo in sede di accertamento,
- per l'anno 2013 il termine di versamento della prima rata è posticipato a luglio, (Il DL 14 gennaio 2013 n. 1 ha ulteriormente spostato il termine da aprile a luglio), ferma restando la facoltà per il Comune di posticipare ulteriormente tale termine.

I Comuni possono affidare fino al 31 dicembre 2013 in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 la gestione del tributo o della tariffa ai soggetti che alla data del 31/12/ 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, TIA1 o Tia2.

Rilevato che l'art. 10 del D.L. 35 dell'8/4/2013 ha disposto per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'art.14 del D.L. n.201 del 2011, quanto segue:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e pubblicata anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data del versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia1 o della Tia2, ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l'anno 2013;
- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le modalità della delega F24, nonché utilizzando apposito bollettino di c/c postale; i Comuni non possono aumentare la maggiorazione;

i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari di gestione dei rifiuti urbani:

- sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Atteso che:

- Le disposizioni dell'art. 10 c. 2° del decreto legge n. 35/2013 coordinate con quanto previsto dall'art. 14 c.35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 hanno lo scopo di assicurare a breve agli Enti Locali, l'entrata corrispondente e necessaria a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dai gestori del servizio rifiuti, dal 1° gennaio 2013, data in cui sono stati soppressi i precedenti regimi di prelievo diretto del corrispettivo



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

del servizio, scongiurando effetti pregiudizievoli per la comunità locale e per le imprese derivanti dalla carenza di liquidità degli Enti Locali.

- Tali norme, pur non ripristinando l'applicazione della TIA e Tarsu e mantenendo vigente il tributo, consentono ai Comuni, nelle more dell'approvazione del Regolamento e dell'articolazione Tares, la riscossione del tributo in acconto, il cui importo è determinato in base all'art. 14 c.35 del D.L.n. 201/2011 (testo vigente), commisurandolo a quanto fatturato ai clienti nell'anno 2012, a titolo di TIA / TARSU, salvo il saldo dell'ultima rata a titolo di Tares 2013 .
- Il pagamento degli acconti avverrà con i sistemi di pagamento previsti rispettivamente per TIA e TARSU (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria), per mezzo del gestore del servizio rifiuti con l'obbligo di riversarlo ai Comuni, sui conti correnti da essi indicati, ad esclusione dell'ultima rata 2013 che va riscossa con F24 e su cui va applicata la quota servizi indivisibili fissata nella misura di 0,30 €/mq.

Vista la circolare n.1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2013 riguardante chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n.35.

Verificata la necessità di continuare la gestione del servizio di riscossione per le rate in acconto e del saldo a titolo di Tares 2013, con il gestore del servizio rifiuti, nonché della TIA2;

Vista la delibera di G.C. n.19 del 27/02/2013 avente ad oggetto "Linee di indirizzo art.1 comma 387, punto f), legge 228/2012. TARES – verifica condizioni per l'affidamento al soggetto gestore TIA al 31/12/2012.

Vista l'offerta del gestore Aimag Spa per la gestione amministrativa del tributo Tares per l'anno 2013 pervenuta con prot. 2467 del 18/3/2013;

Vista la delibera di G. C. n.52 del 16.05.2013 avente ad oggetto " Giudizio di congruità per l'affidamento della Tares al soggetto gestore Tia per l'anno 2013",

Verificata la fattibilità tecnica della riscossione di due rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, relative al servizio di competenza rispettivamente per 5 mesi e 4 mesi, con scadenza di pagamento rispettivamente nel mese di giugno e nel mese di settembre 2013, con le modalità consentite dal DL n. 35 /2013, nonché della riscossione a saldo dell'ultima rata a titolo di TARES 2013; fermo restando l'obbligo di riversare l'incasso al Comune nei termini approvati dal Comune;

Ritenuto in attesa della conversione del decreto legge n. 35/2013 nonché di un assetto definitivo, all'esame del Parlamento, del sistema di prelievo relativo al servizio di gestione rifiuti, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, e dell'articolazione Tariffaria di:

- avvalersi della facoltà consentita dalla norma, di affidare la gestione amministrativa (bollettazione, riscossione, ecc..) della TARES per l'anno 2013 all'attuale gestore del servizio rifiuti AIMAG SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 c. 2° lett. g) del D.L. n.35/2013, demandando alla Giunta Comunale l'approvazione dell'accordo con Aimag che regola il riversamento dell'incasso del tributo e il pagamento al gestore del corrispettivo del servizio, tenendo conto della tempistica delle rate;



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

- di rinviare a successivi atti, più utilmente collocabili in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;

Preso atto della intricata situazione venutasi a creare in tale quadro normativo che rende a tutt'oggi incerto il panorama di applicazione del nuovo tributo nonché le modalità operative di riscossione tale da non escludere ulteriori interventi da parte del Governo;

Considerato che in tale contesto il gestore sta garantendo la regolare prosecuzione del servizio tuttavia dispone delle necessarie entrate finanziarie;

Ritenuto opportuno, nelle more della regolamentazione TARES:

- procedere ai dovuti adempimenti formali speditivi al fine di garantire il servizio essenziale di smaltimento e raccolta rifiuti;
- avvalersi di Aimag Spa attuale gestore del servizio rifiuti urbani nel territorio, per la riscossione del tributo, così come previsto dall'art.10, comma 2 del D.L.35/2013;
- inviare ai contribuenti i modelli di pagamento ai fini del versamento delle prime rate del tributo nonché del saldo a titolo di Tares per il 2013.

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Servizio Economico Finanziario;

Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico al Segretario Comunale;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di stabilire, nelle more della regolamentazione comunale TARES, ai sensi dell'art.10 comma 2 del D.L. 35 dell'8/4/2013, quanto segue:

Di affidare all'attuale gestore del servizio rifiuti Aimag Spa, i servizi amministrativi relativi alla Tares per l'anno 2013.

Di determinare che : -

- per il 2013 in sede di prima applicazione l'importo del tributo deve essere versato in due rate a titolo di acconto, con scadenza rispettivamente nel mese di **giugno** e nel mese di **settembre** e una terza a titolo di saldo nel mese di **dicembre**, salvo eventuale conguaglio da effettuare nell'anno successivo.
- l'importo delle prime due rate è determinato a titolo d'acconto commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di TIA2, rispettivamente con riferimento ai periodi gennaio-maggio, giugno-settembre, mentre la rata di dicembre è a titolo di Tares a saldo dell'intero anno 2013, sulla base delle tariffe 2013 approvate dal Comune;



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

- il pagamento delle prime due rate a titolo di acconto è effettuato mediante le modalità di pagamento previste per la TIA2 (bollettino postale, banca e domiciliazione bancaria ecc..).
- per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente;
- contestualmente all'ultima rata a titolo di Tares, per il cui pagamento deve essere utilizzato il modello F24, dovrà essere versata la maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq per i servizi indivisibili il cui gettito è riservato allo STATO; fatte salve diverse disposizioni di legge;

Di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione dell'accordo con Aimag che regola il riversamento dell'incasso del tributo e il pagamento al gestore del corrispettivo di servizio, tenendo conto della tempistica delle rate;

- **di dichiarare**, come dichiara a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.

- - -



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 del 30/05/2013

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to BULGARELLI MAURA

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 31-05-2013 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 31-05-2013

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267

Novi di Modena,

Il Segretario Comunale
F.to

E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, _____
